



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Gemellata con:



Marmande



Ejea de los Caballeros

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTOGRUARO E..... PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, PROGETTI E/O INIZIATIVE.

In data.....nella Residenza Comunale con la presente scrittura privata,

tra

1) Il **Comune di Portogruaro**, c.f. 00271750275 (di seguito *sponsee*) qui rappresentato, giusto disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dal sottoscritto nato a il nella qualità di Dirigente dell'Area, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Portogruaro (Ve) Piazza della Repubblica, n.1, il quale interviene non in proprio, ma nel nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione Comunale

e

2)(di seguito *sponsor*) avente sede legale in.....P.IVA C.F.....legalmente rappresentata dain qualità di.....che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la su indicata sede;

VISTI

- Il D.Lgs. 36/2023;
- Il Regolamento Comunale per la gestione degli strumenti di finanziamento connessi a economie di Bilancio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.143 del 16/12/2008;

PREMESSO CHE

- l'art. 43 della L.449/1997 e l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. consente a tutte le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati;
- la.....ha inviato al Comune di Portogruaro una domanda (Allegato A) con prot. n.....deldi sponsorizzazione a favore del Comune di Portogruaro ad oggetto la sponsorizzazione
- che con determinazione n.../.....è stata approvata la sponsorizzazione FINANZIARIA/TECNICA/MISTA offerta dallo sponsor;

U
COMUNE DI PORTOGRUARO
Comune di Portogruaro
Protocollo N.0014265/2026 del 31/03/2026



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



- che a seguito di detta determinazione è stato approvato l'introito di €.....oltre all'IVA% pari a €per un totale complessivo di €.....che lo sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell'impegno da parte dello *sponsee* di eseguire le controprestazioni di cui sotto descritte;
- che quanto sopra che costituisce parte integrante del presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1- PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;

ART.2- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra il Comune di Portogruaro e a sostegno della manifestazione “.....” che si svolgerà.....

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione e per tutta la durata dell'evento in oggetto, e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

ART.4. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si impegna a:(*descrizione della sponsorizzazione offerta: finanziaria, tecnica o mista*), per un importo pari a €, compresa l'i.v.a. al 22% in favore del Comune di Portogruaro quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello *sponsee* indicate nell'articolo successivo.

Il pagamento di quanto convenuto è stato effettuato dallo sponsor con bonifico entro (15) quindici giorni dalla stipula del presente accordo mediante bonifico bancario (codice IBAN.....) con causale“*Sponsorizzazione.....*”, in una soluzione unica. A seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Portogruaro emetterà relativa fattura. Gli obblighi dello *sponsee* sono sospensivamente condizionati all'effettivo versamento del corrispettivo da parte dello sponsor.

Lo *sponsor* è altresì tenuto:

- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;
- a mettere a disposizione dello *sponsee* ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo;

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, in tal caso, a carico dello



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

ART. 5. ESCLUSIVA

Lo *sponsee* si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

ART. 6 OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo *sponsee* si obbliga verso lo sponsor a

- associare il marchio dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione del servizio sponsorizzato (manifesti, opuscoli, ecc.) se e in quanto divulgati da parte dello *sponsee* in relazione al servizio medesimo;
- dare visibilità sul sito istituzionale del Comune di Portogruaro e pagina FB/Instagram della Città di Portogruaro e pagina FB della Biblioteca Civica;
- garantire la capillare distribuzione di brochure informative ed altro analogo materiale di comunicazione
- (*inserire eventuali o ulteriori forme di controprestazioni concordate con l'amministrazione*);

Tutti i materiali di comunicazione sono a spese e cura dello sponsor previa approvazione del materiale stesso da parte dello *sponsee*. In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma del Comune di Portogruaro, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto al segno distintivo dell'Ente sponsorizzato.

Art. 7 RISOLUZIONE E RECESSO

Lo *Sponsee* si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto di 10 gg. a mezzo PEC, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:

- a) Il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi, di cui all'art. 4 (obblighi dello sponsor);
- b) Ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune di Portogruaro. In tal caso il Comune avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- c) L'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.

Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Gemellata con:



Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute.

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 10 gg. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 6 da parte dello Sponsee, con conseguente restituzione dello Sponsee allo Sponsor della somma da questi versato.

In caso di risoluzione del contratto da parte dello sponsor, quest'ultimo sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo Sponsee.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

Lo sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dallo Sponsee in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Gemellata con:



Marmande



Ejea de los
Caballeros

ART. 10 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Pordenone

ART. 11 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Ai fini fiscali vedasi quanto disposto dall'art.108 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dalla normativa vigente.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per lo Sponsor il
legale rappresentante.

.....

Per lo Sponsee, Comune di Portogruaro

Il Dirigente Area
Amministrativa

.....

.....